

**PATTO DI INTEGRITÀ
DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

Il presente documento, denominato “Patto di integrità”, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara e del contratto stipulato a seguito della eventuale aggiudicazione e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall’Operatore Economico, mediante sua sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura di gara; in caso di aggiudicazione costituisce parte integrante del contratto stipulato.

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA’ relativo a

TRA

IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

con sede in piazza De Gasperi n. 1 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

PI 00792720153

Rappresentato da

in qualità di RUP della procedura

CIG

E

L’IMPRESA / OPERATORE ECONOMICO

con sede legale in

CF / PI

Rappresentato da

in qualità di

PREMESSA

RICHIAMATI:

◆ La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

- ◆ Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- ◆ Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di questo Comune;
- ◆ Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)”;
- ◆ Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Comune, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente;
- ◆ l’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività pubblica svolta attraverso i medesimi poteri autoritativi o negoziali. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo per gli ex dipendenti di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- ◆ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 “Conflitto di interesse”, 80 “Motivi di esclusione” e 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
- ◆ il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (...)”;

CONSIDERATO:

- che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente (tramite intermediari, incaricati, collaboratori esterni, etc.), al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell’inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
- che con l’inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura di gara (e successivamente nella documentazione allegata al contratto sottoscritto a seguito della eventuale aggiudicazione) si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di gara e successivamente nell’esecuzione del contratto, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;
- che nei patti di integrità gli obblighi comportamentali, pur trovando la propria fonte nella clausola di leale collaborazione e nel principio di buona fede, oltre che nella normativa antimafia e della contrattualistica pubblica, sono disciplinati e circostanziati in modo tale da rendere agevole il relativo accertamento, con indicazione puntuale delle conseguenze sfavorevoli in caso di violazione degli impegni assunti;

- che l'assunzione volontaria non solo degli specifici doveri comportamentali ivi previsti ma anche della sottoposizione alle conseguenze sfavorevoli ivi indicate consente alla Amministrazione di esercitare con agilità i poteri di accertamento (grazie alla tipizzazione degli impegni assunti) e i poteri di irrogazione delle conseguenze sfavorevoli (anche queste analiticamente indicate);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Patto di integrità trova applicazione in tutte le procedure di affidamento avente valore pari o superiore a 40.000,00 iva esclusa. Negli altri casi l'applicazione è facoltativa.
2. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti della Stazione Appaltante in persona dei suoi amministratori, funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico e dei suoi intermediari, incaricati, collaboratori esterni, nell'ambito della procedura in oggetto.
3. Il Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concessive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi da questo Comune.
4. Il Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante e dell'operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra utilità, ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, incaricati, collaboratori esterni, etc, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.
5. L'esplicita accettazione incondizionata ed integrale del Patto di integrità da parte dell'operatore economico (nella persona del legale rappresentante), attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.
6. Il Patto di integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
7. Nel caso di Consorzi o RTI, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché di ogni società consorziata o raggruppata, esecutrice dell'appalto. Nel caso di avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della società ausiliaria. Nel caso di subappalto, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 costituisce subappalto Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

8. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

9. Il Patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in caso di affidamento. La violazione del patto di integrità costituisce violazione contrattuale.

Articolo 2

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il personale della Stazione appaltante, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Comune.

2. Il personale della Stazione appaltante si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura.

3. La Stazione appaltante si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.

4. Durante la procedura in oggetto la Stazione appaltante si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.

5. Eventuali condotte e/o fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando l'obbligo di denuncia alle Autorità competenti, devono essere portati a conoscenza del Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune.

6. Il Comune si impegna ad attivare procedure disciplinari nei confronti del personale che con il proprio operato abbia violato gli impegni di cui al presente Patto.

Articolo 3

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza.

3. L'operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto dichiara di non aver influenzato in alcun modo il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta e i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e i requisiti del bene / servizio / opera oggetto di appalto.
4. L'operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto dichiara di non essersi accordato e di non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla gara per alterare, limitare o eludere la libera concorrenza del mercato e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte.
5. L'operatore economico si obbliga a non offrire al personale del Comune o a terzi somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa sia direttamente che indirettamente (tramite soggetti collegati o controllati, intermediari, collaboratori, incaricati) ai fini della aggiudicazione della gara o allo scopo di distorcerne il corretto svolgimento, nonché ai fini della assegnazione del contratto o allo scopo di turbarne la corretta e regolare esecuzione.
6. L'operatore economico si obbliga a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Stazione appaltante in merito a qualsiasi fatto, circostanza, richiesta, pretesa che configuri un tentativo di estorsione, intimidazione, condizionamento, concussione, turbativa, irregolarità, distorsione o altra fattispecie di illecito (ad esempio: richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.), che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone del legale rappresentante, degli organi sociali, dei dirigenti, dei collaboratori, degli intermediari, degli incaricati, etc) ad opera di amministratori, dipendenti o collaboratori della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto.
7. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale, di cui in qualsiasi modo si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
8. L'operatore economico si impegna ad inserire la clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4

VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ E SANZIONI

L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertata con ogni mezzo dalla Stazione Appaltante, potranno essere applicate (congiuntamente o disgiuntamente) le seguenti sanzioni, in base alla gravità delle condotte contestate:

- a) esclusione del concorrente dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria;
- b) una penale fino al 20% del valore netto contrattuale per danno, anche di immagine, arrecato alla Stazione Appaltante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- c) escussione della cauzione definitiva;
- d) esclusione dell'operatore economico dalle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per una durata di cinque anni
- e) cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Stazione appaltante
- f) risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ed escussione della cauzione definitiva.

Le sanzioni di cui alla lettera f) si applicano nei seguenti casi:

- inadempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui all'art. 3 commi 5 e 6;
- applicazione di misura cautelare o richiesta di rinvio a giudizio per reati di natura corruttiva nei confronti dell'operatore economico (nelle persone del legale rappresentante, degli organi sociali, dei dirigenti, dei collaboratori, degli intermediari, degli incaricati, etc.) e/o degli amministratori comunali e dei dipendenti in servizio presso la Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto.

La stazione appaltante avuta notizia della violazione del patto di integrità, procede con immediatezza e comunque entro 30 gg alla contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione da parte dell'operatore economico delle controdeduzioni. Esaurita la fase del contraddittorio, la stazione appaltante procede alla eventuale irrogazione della sanzione, graduandola in base alla gravità degli addebiti.

Articolo 5

EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione della procedura di affidamento e, in caso di aggiudicazione, dalla data di sottoscrizione del contratto fino a 24 mesi decorrenti dallo svincolo della cauzione definitiva.

Articolo 6

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto è sottoscritto digitalmente (ovvero con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina) dall'operatore economico:

- in veste di concorrente e deve essere presentato a corredo della documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura;
- in veste di aggiudicatario e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Pertanto, il Patto di integrità, già sottoscritto in sede di gara, in caso di aggiudicazione deve essere nuovamente sottoscritto e allegato al contratto.

Articolo 7

PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità è pubblicato sul sito della Stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Articolo 8

AUTORITÀ COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del Patto di integrità fra la Stazione appaltante e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Milano, con esclusione del ricorso all’arbitrato.

Per la Stazione appaltante

Per l'operatore economico

.....

.....